

Espropriazione per pubblica utilità

Indennità o risarcimento del danno - Criterio del valore venale - Determinazione - Momento della perdita della proprietà - Necessità - Riferimento ad una data diversa e devalutazione attraverso indici Istat - Inammissibilità - Fondamento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 21545 del 27/07/2025 (Rv. 675563 - 01) Ai fini delle liquidazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità o del risarcimento del danno da perdita della proprietà di un fondo nell'ambito di una procedura di esproprio non culminata nel provvedimento finale, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, mentre non è consentito determinare quel valore in un momento diverso (quale quello dell'esperimento peritale), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili.